

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MASSANZAGO E L'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE  
\_\_\_\_\_ DI \_\_\_\_\_ PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE.**

Rep. N. \_\_\_\_/nsr.

L'anno duemilaventiquattro il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Massanzago e nella residenza municipale, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

**TRA**

il Comune di Massanzago, rappresentato dal/la Sig./ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Massanzago, codice fiscale 80009530280, domiciliato/a presso la sede comunale in Massanzago, Via Roma n. 59, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale (come da decreto di nomina del Sindaco del Comuni di Massanzago n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ ) – di seguito indicato come **"Comune"**

**E**

l'Associazione/Organizzazione \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Rubts) n. \_\_\_\_\_ – in data \_\_\_\_\_, rappresentata dal/la Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_ - di seguito indicata come **"Associazione"**

**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli artt. n. 1, comma 1-bis, e 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL) e s.m.i.;

**PREMESSO che:**

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'art. 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a), dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e dal comma 5 dell'art. 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (art. 2 del D.Lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- l'art. 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale *“convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”* e stabilisce di individuare le suddette organizzazioni e le associazioni *“mediante procedure comparative riservate alle medesime”* nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

**RILEVATO che:**

- con deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, resa immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale esprimeva atto di indirizzo per l'affidamento del servizio di trasporto sociale;
- che con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ veniva approvato l'avviso di manifestazione di interesse da parte di associazioni di volontariato e organizzazioni di promozione sociale a svolgere l'attività di trasporto sociale, nonché lo schema di convenzione regolante i rapporti tra le parti;
- che a seguito di pubblicazione dell'avviso pubblico per la manifestazione di interesse, e la valutazione delle offerte pervenute, con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il servizio predetto è stato affidato all'Associazione \_\_\_\_\_;

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1 - Oggetto della convenzione**

La convenzione ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto a carattere continuativo, non continuativo e saltuario di minori, anziani, invalidi o persone assistite o individuate dai Servizi Sociali del Comune, che necessitano di accompagnamento verso luoghi di cura e riabilitazione, istituti scolastici, centri diurni, occupazionali e ricreativi (es. centro anziani), ambulatori specialistici, ricompresi nell'ambito del territorio dell'Aulss. n. 6 Euganea e Comuni contermini al Comune stesso appartenenti ad altra Aulss.

**Articolo 2 – Finalità**

La finalità del servizio di trasporto sociale è quella di garantire pari opportunità di accesso ai servizi pubblici o privati presenti in ambito comunale e provinciale, promuovendo azioni dirette alla rimozione di ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che ne impediscono l'effettivo accesso, prevenendo il rischio di isolamento, di emarginazione e di solitudine.

**Articolo 3 – Organizzazione del servizio**

Il servizio si svolgerà, di norma, in orario antimeridiano dal lunedì al venerdì, dalle ore 07,00 alle ore 14,00, incluso l'orario di rientro.

L'Associazione si rende disponibile ad effettuare, in via straordinaria e previa disponibilità di personale volontario, interventi di trasporto in orari e luoghi diversi da quelli sopra indicati, previo accordo tra le parti e con congruo anticipo rispetto alla data stabilita per lo svolgimento del servizio.

L'Assistente Sociale del Servizio Sociale Professionale di Base (SSPB), in collaborazione e supporto delle reti del territorio, secondo quanto previsto dalla Convenzione Comuni-Aulss 6 Servizi delegati, Allegato C, riceverà e coordinerà le varie richieste dei cittadini, redigendo e sottoscrivendo specifica istruttoria.

La stessa invierà al Referente designato dall'Associazione, un modulo contenente le generalità del richiedente, data, orario e luogo di destinazione e, se conosciuta, la durata indicativa dell'uscita, nonché quanto necessità per l'espletamento ottimale del servizio; il Referente avrà il compito di curare la fase organizzativa dell'uscita, destinando all'uopo il/i volontario/i disponibile/i.

Il Volontario incaricato del trasporto annoterà in apposito registro/scheda le proprie generalità e quelle dell'accompagnatore (se presente), la data di partenza, l'orario, la destinazione, il nominativo del trasportato e il chilometraggio.

L'elenco delle persone da trasportare, l'orario e la località saranno comunicate dall'Assistente Sociale del Comune con almeno **5 (cinque)** giorni di anticipo.

Il trasporto comprende il prelievo dal domicilio della persona da trasportare, l'accompagnamento nel luogo previsto, l'attesa durante la visita/impegno ed il ritorno a domicilio.

In caso di bisogno il trasporto comprenderà anche il familiare o altro soggetto che assiste la persona da trasportare.

In caso di prenotazione di più trasporti nella stessa fascia oraria e stesso luogo, potrà essere effettuato il trasporto cumulativo di più persone.

Ogni singolo trasporto dovrà essere richiesto al Comune dal singolo utente e/o familiare, utilizzando apposita modulistica.

La stessa procedura verrà utilizzata per ogni variazione del servizio richiesto.

Nel corso di ciascun anno di vigenza della presente Convenzione, è possibile concordare periodi di sospensione del servizio in occasione della stagione estiva e delle festività principali.

#### **Articolo 4 – Impegni del Comune**

Per l'espletamento del servizio il Comune:

- metterà a disposizione dell'Associazione, in comodato d'uso non esclusivo, il seguente automezzo: Fiat Doblo – targato FB 896 ML, attrezzato per il trasporto di persone disabili;
- si assume direttamente l'impegno finanziario per gli oneri relativi alla gestione dell'automezzo (carburante, bollo, assicurazione R.C.A. e infortuni del conducente e manutenzione ordinaria e straordinaria, revisioni).
- comunica immediatamente al responsabile nominato dall'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'attività oggetto della presente convenzione;
- riceve dai cittadini eventuali segnalazioni di reclamo o disservizio e le trasmette all'Associazione entro 3 giorni dal ricevimento;
- può richiedere la sostituzione del personale che non dovesse rispondere ai requisiti richiesti o avesse assunto comportamenti inaccettabili verso l'utenza;
- si riserva di effettuare controlli a campione sul corretto andamento del servizio;
- si riserva utilizzare l'automezzo comunale per le proprie esigenze. Dell'utilizzo sarà data prontamente comunicazione all'Associazione.

#### **Articolo 5 – Impegni dell'Associazione**

L'Associazione si impegna a:

- svolgere il servizio affidato secondo le funzioni proprie del volontariato;
- individuare un Coordinatore Responsabile del servizio da espletare a cui fare riferimento durante tutta la durata della convenzione. Il nominativo dovrà essere comunicato all'avvio del servizio stesso;
- mettere a disposizione un numero congruo di volontari, tutti in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche richieste e necessarie per lo svolgimento dell'attività stessa. Gli stessi dovranno mantenere durante lo svolgimento del servizio un contegno irreprensibile e decoroso;
- mettere a disposizione, su richiesta dell'Assistente Sociale, un accompagnatore per le persone non autonome negli spostamenti se non vi provvede la famiglia.
- si coordina con l'Assistente Sociale del Comune per gli aspetti organizzativi del servizio e per determinati casi sociali;
- curare il coordinamento e l'organizzazione del servizio di trasporto sociale;
- trasmette a inizio di ogni anno l'elenco aggiornato dei propri volontari impegnati nel servizio di trasporto sociale;
- garantire l'utilizzo e la compilazione del foglio di viaggio;
- trasmette trimestralmente all'Ufficio Servizi Sociali la reportistica sui trasporti effettuati (data, utenti, destinazione, chilometraggio) e sui costi sostenuti;
- si rapporta con il Sindaco, l'Assessore al Sociale e all'Ufficio Servizi Sociali per le questioni generali inerenti il servizio, le eventuali problematiche, le decisioni da assumere non contemplate nel presente disciplinare;

- comunicare tempestivamente all'Ufficio Servizi Sociali qualsiasi evento rilevante che possa essere accaduto durante il servizio (es. incidenti, malori, orari non rispettato oppure trasporti non disdetti per tempo);
- comunicare tempestivamente all'Ufficio Servizi Sociali eventuali interruzioni del servizio dovute a causa di forza maggiore;
- fornire specifici chiarimenti rispetto alle segnalazioni di disservizio entro 3 giorni dal loro ricevimento;
- comunicare all'Ufficio Servizi Sociali eventuali reclami ricevuti direttamente dai cittadini;
- garantire la costante pulizia dell'automezzo e segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico del Comune le necessarie operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da farsi sull'automezzo del Comune.
- utilizzare l'automezzo dato in concessione dal Comune con la diligenza del buon padre di famiglia;
- è fatto divieto ai volontari di ricevere compensi per il servizio svolto.

#### **Articolo 6 - Durata**

La convenzione avrà durata con decorrenza dal \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio, subordinatamente all'esito positivo dell'esercizio.

Il rapporto convenzionale sarà rescindibile in qualsiasi momento dalla parti con un preavviso di 60 gg. Comune ed Associazione, escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

#### **Articolo 7 – Verifiche e controlli**

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio reso dall'Associazione.

#### **Articolo 8 – Assicurazione obbligatoria e responsabilità**

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

Essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei volontari e degli eventuali danni che dal personale o dal mezzo dovessero derivare al Comune o a terzi.

L'Associazione solleva il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, per trascuratezza o per colpa.

A garanzia dei rischi commesso alle attività l'Associazione ha stipulato, ai sensi dell'art. 18 del codice Terzo settore, polizza assicurativa a favore dei volontari che saranno impegnati nelle attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ – Agenzia di \_\_\_\_\_,

nonché per la responsabilità civile verso i terzi n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ – Agenzia di \_\_\_\_\_, con massimale unico adeguato al rischio e comunque non inferiore ad € 2.500.000,00

Per quanto sopra riportato si precisa che il Comune è considerato "terzi" a tutti gli effetti.

#### **Articolo 9 – Rimborso spese**

Per l'espletamento del servizio previsto dalla presente convenzione il Comune si impegna a rimborsare all'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate fino ad un massimo di € 3.000,00 annui (12 mesi), e di € 9.000,00 per l'intero triennio; tale importo tiene conto dei seguenti costi:

- coperture assicurative relativa alla responsabilità civile verso terzi e infortuni e malattie dei volontari adibiti al servizio di trasporto nell'ambito della presente convenzione, per un massimo di n. 20 volontari.;
- spese telefoniche sostenute per il servizio, nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggio ecc.);
- spese per il lavaggio dell'automezzo utilizzato;
- spese relative all'organizzazione e amministrazione del servizio;
- spese per l'acquisto di ausili eventualmente prescritti dalla normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008).

- spese per attività di formazione, informazione dei volontari. Il rimborso è consentito limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto di convenzione.

L'Amministrazione potrà autorizzare il rimborso di eventuali ulteriori spese rispetto all'importo sopra definito purché preventivamente concordate, mediante richiesta scritta a firma del Presidente dell'Associazione.

I contributi versati in favore dell'Associazione non sono soggetti a IVA.

### **Articolo 10 – Rendicontazione e liquidazione rimborso spese**

Il rimborso spese, come definito nel precedente art.9, verrà corrisposto in due rate annuali: la prima rata di **€ 1.000,00**, entro il 30 aprile di ciascun anno e la seconda, al termine di ciascuna annualità, previa presentazione di richiesta di rimborso spese effettivamente sostenute, corredata dalle relative ricevute di pagamento.

L'importo sarà liquidato entro 30 gg. dalla presentazione della rendicontazione.

Le parti danno atto che su conforme dichiarazione del Presidente dell'Associazione tali rimborsi non sono soggetti al regime di IVA, ai sensi dell'art. 4 del DPR 26.10.2972, n. 633.

### **Art. 11– Tariffe**

La tariffa posta a carico degli utenti ammessi al servizio di accompagnamento verrà corrisposta dagli utenti stessi al Comune mediante versamento alla Tesoreria Comunale secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale.

### **Articolo 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

La convenzione in oggetto non rientra nella disciplina di cui alla legge n. 136/2010, in quanto prevede il riconoscimento all'Associazione di un rimborso spese non forfettario, bensì delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta dai volontari, ai sensi del precedente art. 10 (Tracciabilità dei flussi finanziari FAQ ANAC — B18 aggiornate al 01.06.2021).

### **Articolo 13 – Continuità nell'erogazione del servizio**

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione al Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

### **art. 14 – Norme di comportamento e incompatibilità**

L'Associazione è tenuto ad applicare e far applicare ai propri volontari, per quanto compatibile, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, nonché il codice di comportamento adottato dall' "Ente Appaltante", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 28.01.2014.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il comune la facoltà di risolvere la convenzione, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

### **Articolo 15 – Risoluzione**

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione, con un preavviso di un mese, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, qualora risultassero violate le norme di cui ai precedenti articoli.

E' comunque facoltà del Comune, richiamato per analogia l'art. 1456 del c.c. risolvere la convenzione nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) grave inadempimento dell'Associazione atto a compromettere il risultato del servizio;
- c) inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
- d) mancanza dei requisiti indispensabili per la stipula della presente convenzione (Iscrizione al Registro Runts e idonee coperture assicurative).
- e) cessione del servizio a terzi, anche temporaneamente, senza autorizzazione del Comune.

### **Articolo 16 – Rinvio dinamico**

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

### **Articolo 17 – Controversie**

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il Foro di Padova.

### **Articolo 18 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 il Comune informa l'Associazione che tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. I dati forniti saranno utilizzati dal Comune e trattati per le finalità inerenti la gestione del presente atto.

### **Articolo 19 – Privacy**

L'associazione dichiara di avere preso visione dell'informativa relativa alla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

L'Associazione si impegna ad operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare:

- ad adempiere agli obblighi imposti dal regolamento UE/679/2016;
- ad accettare la propria nomina, da parte del Comune, a Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato in esecuzione della presente convenzione;
- a comunicare formalmente, contestualmente alla stipulazione del presente atto, il nominativo del soggetto da nominare quale Responsabile del Trattamento.

Il Comune si impegna a conservare i dati personali forniti dall'Associazione nelle banche dati dell'Ente quale titolare del trattamento, per finalità istituzionali, per il quale si assicura il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità personale e della riservatezza, nonché alla custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati.

### **Articolo 20 –Spese contrattuali - registrazione**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II allegata al DPR 26.04.1986, n. 131 ed è esente dall'imposta di bollo come previsto dall'art. 27-bis della tabella – Allegato B al DPR 26.10.1972, n. 642.

Tutte le spese, i diritti, le imposte riferibili e conseguenti alla presente saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Massanzago: Il Responsabile del Settore \_\_\_\_\_

Per L'Associazione \_\_\_\_\_ Il/La Presidente \_\_\_\_\_